



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
SOVERATO**

ORDINANZA N. 25/2018

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

- VISTA:** la nota in data 28.09.2018 della S.AL.TE.G. Srl, con la quale viene comunicato la totale insabbiatura dell'imboccatura del porto "Le Bocche di Gallipari" del Comune di Badolato, e completa chiusura delle camere di compensazione con un aumento della tensione dei sistemi di ritenzione dei pontili e degli ormeggi delle numerose imbarcazioni presenti nell'area portuale;
- VISTO:** il rapporto di servizio n° 492/2018 del 28/09/2018, redatto dal personale dipendente, relativo al sopralluogo effettuato in data odierna presso il porto turistico "Le Bocche di Gallipari" di Badolato con il quale viene evidenziato un fenomeno di interrimento dell'imboccatura ed il graduale innalzamento del livello del mare all'interno del porto;
- VISTA:** l'ordinanza n. 16/2010 emanata in data 18/06/2010 da questo Ufficio che disciplina la navigazione e l'ormeggio del sorgitore;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;
- CONSIDERATO** che l'imboccatura del porto turistico "Le Bocche di Gallipari" di Badolato è interessata da un importante fenomeno di interrimento che non consente le attività di atterraggio ed uscita in sicurezza e che il graduale innalzamento del livello del mare all'interno del porto crea nocimento all'incolumità di cose e/o persone;
- RITENUTO** necessario tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data odierna è vietato l'ingresso/uscita da/per il porto turistico "Le Bocche di Gallipari" del Comune di Badolato (CZ), a qualsiasi tipologia di unità navale a causa dell'accentuato fenomeno di interrimento dell'imboccatura.

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia, nonché tutti i mezzi militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- i mezzi navali antinquinamento nello svolgimento delle loro attività professionali ed eventuali ulteriori mezzi appositamente autorizzati;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiamo necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione della finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Articolo 3

Il concessionario ovvero soggetto a qualsiasi titolo a ciò incaricato, dovrà prima di iniziare qualsivoglia attività inerente la modifica dello stato dei luoghi dell'imboccatura (dragaggio, movimentazione materiale, ecc.), acquisire ogni autorizzazione all'uopo prevista ed effettuare apposita comunicazione a questa Autorità Marittima al fine di consentire l'emanazione dei relativi provvedimenti ordinatori di competenza.

Articolo 4

Si demanda all'Amministrazione Comunale ogni provvedimento/intervento contingibile e d'urgenza che riterrà opportuno, atto a garantire strettamente l'incolumità di cose/persone presenti all'interno dell'ambito portuale.

Articolo 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) Se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005;
- b) In tutti gli altri casi, diversamente dal diporto, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio nonché l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.soverato.guardiacostiera.it.-

Soverato, 28 settembre 2018.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo VERRIGNI
(Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 art. 21)